tenore della legge, altro è l'assoggettare i chierici nati nel 1825-26-27 alla presente leva, a cui non sarebbero essi tenuti.

Dico che non sarebbero essi tenuti; imperciocchè avendo il vescovo diritto di chiamarli, tanto è come il vescovo gli abbia chiamati, ed essi abbiano un diritto per non esservi compresi.

Ma non voglio entrare nel merito della quistione; io voglio solamente dichiarare che coloro, i quali chiesero la quistione preliminare, ed a' quali io mi accosto, bene si apposero, e dico che altro è il trattare una legge in genere, cioè una legge di leva in massima, ed altro è il trattare della leva degli anni 1825-26-27.

Giunti a questo punto dell'ordine logico, noi eravamo chiesti a stabilire intorno all'applicazione di una legge preesistente, con quei rapporti, con quelle modificazioni che potevano essere analoghe al soggetto proposto, e non a formare una legge nuova sulla leva. Era pur naturale che la Camera, dopo molte discussioni, e dopo i lumi, che tutti, io più che altri mai, avevamo dovuto acquistare da questa lunghissima discussione, era pur naturale, dico, che si chiamasse la quistione ai veri termini o quale era, o quale con me alcuni deputati ne la vedevano.

Io dunque la vedeva in questo senso che, cioè, la Camera doveva ben persuadersi che non si trattava qui di fare una legge sulla leva, ma si trattava di attualizzare una legge esistente e d'esaminare, e discutere l'applicazione in termini di diritto e di fatto ben altrimenti diversi da quelli, i quali sarebbero ad esaminarsi, ove si fosse trattato di fare una legge *a priori*.

Dunque se vuol farsi una legge, facciasi, ma facciasi con quegli ordini, con quel sistema, che sono prescritti dal regolamento, e che sono una guarentigia della deliberazione della Camera. No, o signori! noi non temiamo di proporre e di sostenere quelle leggi che sono utili al bene della patria: chiunque può proporre la legge, che sarebbe l'oggetto degli emendamenti proposti; io stesso, io primo sarei disposto a proporre cotesta legge, se lo richiedesse il bisogno; ma non si decida, o signori, una quistione senza che siasi esaminata, ponderata ne' vari suoi termini: non si decida una quistione generale, quando la Camera è chiamata a giudicare di un emendamento di attualità e non a formare una legge di massima. (*Sten. In.*)

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

(La chiusura è ammessa).

IL PRESIDENTE interroga la Camera se intenda passare all'ordine del giorno e non occuparsi degli emendamenti proposti. La Camera si pronuncia per l'ordine del giorno (1).

Si passa quindi a votazione secreta sul complesso del progetto di legge sulla leva straordinaria. (*Conc.*)

Votanti	114	
Maggioranza	58	
Voti favorevoli		106
Voti contrari		8

(La legge è adottata).

La seduta è levata alle ore 3 1/4. (*Verb.*)

Ordine del giorno del 21 all'1 pomeridiana:

1° Relazione sul progetto di legge di unione della Lombardia, e provincie Venete, se sarà preparata;

2° Sviluppo del progetto di legge Corsi e Galvagno;

3° Discussione sulla presa in considerazione del progetto di legge Cadorna;

4° Sviluppo dei progetti di legge Brunier, Boarelli, Valerio ed altri.

(1) Veggasi la rettificazione fattasi al principio della seduta seguente.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Reclami circa la stampa dei rendiconti della Camera nella Gazzetta Piemontese — Incidente relativo al dritto di petizione nei deputati — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge dei deputati Galvagno e Corsi per estendere ai non commercianti la facoltà di obbligarsi con cambiali — Discussione e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Cadorna per l'abolizione della pena di morte in materia politica — Sviluppo del progetto di legge del deputato Brunier sui passaporti per gli abitanti della Savoia e della Francia.*

La seduta è aperta all'ora 1 1/2 pom.

SERRA *segretario* legge il verbale della tornata precedente.

SIOTTO-PINTOR fa instanza perchè vi si dica che una sola delle due sue emendazioni relative agli arruolamenti in Sardegna fu da lui ritirata, mentre l'altra era anzi fatta propria dalla Commissione, ed approvata dalla Camera.

CADORNA reclama pure perchè esso sia rettificato là dove è scritto che sulla emendazione Lanza si passò all'ordine del giorno, quando invece si votò per la questione pregiudiziale.

(Il verbale è approvato).

GUILLOT presta giuramento.

IL PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Damezzani, che nominato con Decreto Reale del 15 corrente, capo del pubblico ministero presso il tribunale di prima cognizione in Finale, dice che deve cessare dall'essere deputato; soggiunge che non per questo la Camera dovrà astenersi dal

pronunziare sulla validità dell'elezione del Damezzani; la qual cosa fatta, si provvederà alla riapertura del collegio elettorale di Varazze per la nuova nomina.

Annunzia quindi che il sig. Magnaghi, di Milano, membro del nuovo governo d'Italia settentrionale, fa omaggio alla Camera di un suo libro intitolato: *Sviluppo dei principii fondamentali per rendere lo Stato dovizioso e potente.* (*Verb.*)

RECLAMI CIRCA LA STAMPA DEI RENDICONTI DELLE SEDUTE NELLA GAZZETTA PIEMONTESE

BRUNIER. La *Gazzetta Piemontese* passa per giornale officiale: ella è stimata come la riproduttrice esatta dei dibattimenti della Camera e da questo foglio gli esteri giornali prendono le loro redazioni.

Frattanto essa non è che la riproduzione molto infedele delle nostre discussioni parlamentari.

Nella seduta del 15 io presi tre volte la parola, ed entrai nelle discussioni sopra lo sviluppo dell'industria serica in Savoia. Il ministro delle finanze mi rispose due volte. Niente di tutto ciò è stato inserito nella gazzetta.

Nella seduta del 17, dissi che io non mi opponeva punto alle conclusioni della Commissione, la quale riduceva l'esportazione dei bozzoli a lire 16; dissi che gl'impiegati delle dogane discernerebbero difficilmente i bozzoli vivi dai morti. Dimostrai che i diritti sull' esportazione non dovevano essere gli stessi per la Savoia come per il Piemonte; parlai della differenza di quest'industria nei due paesi, per cui il diritto che poteva essere giusto pel Piemonte, diventava iniquo per la Savoia: in una parola, che più si abbasserebbero questi diritti sull'esportazione dei bozzoli della Savoia, più si favorirebbe uno dei rami importanti della produzione della Savoia. Ebbene! La gazzetta non ha parlato di tutto ciò. Fin qui non è gran danno. Io non aveva meritato che la sua noncuranza. Ciò non è poi niente.

Ma ho riscontrato nel numero di ieri, che riproduce la seduta del 17, che io avrei domandato l'abolizione di ogni diritto. Non ho conchiuso in tal modo, poichè ho aderito alle conclusioni della Commissione; solamente dimostrai la necessità di favorire quest'esportazione. Questo errore non è gran cosa. Frattanto siccome se ne rinnova di simili troppo spesso in materie più gravi, colgo volontieri l'occasione per muoverne lagnanza.

Ho rimarcato inoltre che se la *Gazzetta Piemontese* era sorda per qualche deputato, essa aveva poi l'udito ben fino per altri, talmente che riproduce non solamente tutto ciò che essi han detto, ma ancora i loro discorsi mi sembrano riveduti, toccati, corretti, aumentati, amplificati com miglior garbo.

Invece di nominarla *Gazzetta officiale* dovrebbe dirsi *Gazzetta dei privilegi;* privilegi di persone in quanto essa riceve i discorsi degli uni e rigetta quelli d'altri; privilegi d'intelligenza in quanto abbellisce per alcuni ciò che guasta invece per altri.

Ma nell'aspettazione che guarisca della sua sordità io devo protestare contro la sua infedeltà; e prego la Camera a voler far inserire la mia protesta nel processo verbale del giorno.

RAVINA dichiara essere pienamente del parere del preopinante, ed avere anch'egli gravi lagnanze a fare sul conto di questa Gazzetta, nella quale egli vede quasi sempre omessi affatto i suoi discorsi; che se pur qualche parola ne viene in questa riportata, l'idea n'è tutta monca o falsata. Egli confessa non sapere quale influenza domini questo giornale, ma ciò ch'egli sa bene si è che i discorsi de' suoi avversari vi si trascrivono per intiero. Dimostra quanto sia importante pel pubblico l'avere un'idea esatta di quanto si dice nella Camera, e quale danno possa derivare dal leggersi nel foglio ufficiale un estratto così infedele delle sedute. (*Conc.*)

SIOTTO-PINTOR aggiunge che pressochè in ogni adunanza egli parla più volte, ed anche a lungo, eppure o è passato affatto sotto silenzio, od appena accennato.

SINEO richiama alla memoria della Camera la proposizione dell'abate Gazzera. (*Verb.*)

GAZZERA dice che per quell'uopo aveva data una memoria alla Camera, ma che l'avea ritirata in vista di alcuni cangiamenti fatti dalla compilazione e di quelli promessi. Ora però fare anch' egli instanza perchè vi si ponga rimedio. (*Cost. Sub.*)

DEMARCHI osserva esistere in questa gazzetta un redattore in capo, il quale è retribuito larghissimamente senza che faccia mai nulla, e che sarebbe conveniente che fosse meglio organizzata dal lato de'redattori.

RAVINA. Tanto più che ne'tempi andati essi non erano tenuti per coppe d'oro! (*Conc.*)

CHENAL vuole inoltre dar carico alla gazzetta di non poca parzialità e di calcolati intendimenti nel pubblicare i discorsi di un deputato a preferenza di quelli di un altro, e nel frammettere lunghi intervalli fra l'una e l'altra pubblicazione. (*Verb.*)

FARINA P. sorge a dire che imperfettissimo è il servizio degli stenografi, come che non ordinato ancora nel modo più conveniente; che ogni qualvolta si pensasse a produrre il verbale, non si potrebbe risponder d'esso se non quando approvato dalla Camera: che non debbe servir di scusa alla gazzetta il pigliare, come fa, i verbali dei segretari.

D'altronde non esser quello che essa stampa propriamente il verbale steso da' redattori e segretari, ma un sunto de' medesimi compilato a talento di chi lo fa. Essere altra cosa un rendiconto fatto per servir di verbale alla Camera, ed il lavoro che far si dovrebbe per l'andamento di un giornale ufficiale. Increscergli che la gazzetta si scosti dai verbali che gli sono offerti dalla segreteria. Quanto poi alla scelta di discorsi, non essere certamente convenevole si dimostri predilezione; mentre ogni deputato ha diritto eguale di vederseli riprodotti.

GAZZERA soggiunge che la *Gazzetta Piemontese*, non potendo far di più, potrebbe valersi dei rendiconti di altri giornali fatti diversamente e meglio (*qualche voce, oh oh; risentimento di qualche deputato; movimenti dispettosi; qualche altra voce, no no. Taluno si volge con piglio iracondo al banco de' giornalisti*).

SIOTTO-PINTOR rammenta alla Camera che quando parlò in favore del bilancio proposto dal ministro degl'interni per le spese della Camera, seppe quel che fece: che su quelle non doveasi far riduzione, come necessarie almeno all'ordinamento di un uffizio stenografico. Che il mezzo più efficace di veder le cose volte in meglio è quello di pagar bene gli stenografi. Così sia.

SINEO osserva che il sig. Gazzera sarebbe in dritto di sviluppare la proposta già presentata.

IL PRESIDENTE risponde che questa non esiste più presso l'ufficio.

SINEO. Si tratta di affare urgentissimo. La proposta del deputato Gazzera fu di già approvata negli uffizi: si potrebbe discutere e determinarci quindi per una Commissione: io insisto per questa. È un difetto incomportabile

quello della gazzetta di pensare a riprodurre le sedute della Camera per via di sunti. Questi posson fare a loro talento gli altri giornali. La gazzetta debbe essere imparziale, anzi lo specchio compiuto di quanto vi si opera, e vi si dice.

CADORNA. Ma come farà ad esser questo specchio? senza il soccorso della stenografia non sarà possibile. Questa si vale, come già osservammo, dei processi verbali che gli sono comunicati da questa segreteria, ma tutti sanno che la responsabilità assunta per un processo innanzi alla Camera è ben altra cosa che la responsabilità che un giornale officiale deve assumersi innanzi al pubblico. D' altronde importa ripetere che questi medesimi processi non sono stampati fedelmente, ma alterati, monchi, ridotti dai suoi collaboratori.

IL PRESIDENTE ripete che la Camera non può deliberare nulla se prima non si adempiono tutte le formalità volute dal regolamento, ponendo sul tavolo la proposta, la quale poi passerà agli uffizi per poi.... (*Op.*)

CADORNA dichiara di assumere come sua propria la proposizione del deputato Gazzera e la legge (*V. Doc. pag.* 71).

(Appoggiata è quindi presa in considerazione).

COTTIN *segretario* legge il sunto delle petizioni. (*Verb.*)

N.° 94. Sabbione Giovanni avvocato di Soglio chiede: 1.° L'abolizione del giuramento di fedeltà e devozione ai poteri costituiti, tranne quello di lealtà e diligenza nell'esercizio delle loro funzioni che debbono prestare i membri dell'ordine giudiziario e del potere esecutivo; 2.° La proibizione di giuramento agli aspiranti ai gradi accademici od all'esercizio delle professioni liberali; 3.° Che la Guardia Nazionale, la quale nell'esercizio delle sue funzioni è indipendente dal potere esecutivo, non debba prestare giuramento al medesimo.

N.° 95. Costa di Beauregard, deputato, all'oggetto di dare del lavoro agli operai di Chambéry, chiede: 1.° che sia decretata d'urgenza ed appaltata l'esecuzione di diversi lavori pubblici, fra quali quelli della costruzione del nuovo palazzo di giustizia — dell'apertura della nuova contrada nel sobborgo del *Marché* e che la somma promessa dal Ministero per concorrere nella formazione di questa strada, sia accresciuta dalle lire 20 mila alle 40 mila; e posta a disposizione dell'amministrazione civica di quella città.

N.° 96. Chambéry. Parecchi abitanti di questa città chiedono che non sia fatto ostacolo nè divieto al mantenimento delle attuali corporazioni religiose, cioè delle dame del sacro Cuore di Gesù e di altre addette alla pubblica istruzione; che però ogni libertà sia concessa all'insegnamento laico, e che i maestri di scuola e gli istitutori non siano più sottoposti ad arbitrarie disposizioni; che finalmente il presente sistema di pubblica istruzione in Savoia sia non solamente rispettato nei suoi principii fondamentali di essere gratuito e libero, ma sia ancora vivificato ed accresciuto di quelle istituzioni che gli mancano.

N.° 97. Cognin. Parecchi abitanti del comune di Cognin. *Petizione identica alla surriferita.*

N.° 98. Saint-Innocent id.
N.° 99. Apremont id.
N.° 100. La-Motte-Servolex id.
N.° 101. Pontbeauvoisin id.
N.° 102. Novalesa-Nances id.
N.° 103. Saint-Genix id.
N.° 104. Montmeillan id.
N.° 105. Planaise id.
N.° 106. Sait-Pierre de Souce id.
N.° 107. Saint-Baldoph id.

N.° 108. Polto Secondo medico collegiato chiede che la discussione sul progetto di legge per l'unione della Lombardia e delle provincie venete sia differita sino a che non siano seguite le nuove elezioni dei collegi vacanti, affinchè la responsabilità di quell'atto sia tanto più grande e solenne quanto maggiore sarà il numero dei deputati che lo compiranno;

N.° 109. Pezza Cesare di Cesena, all'oggetto di tutelare dai pericoli della guerra la vita del Re, in cui è riposta altresì quella della nazione, chiede che la Camera nomini un generale supremo, con due altri a di lui sostegno che lo rimpiazzino.

N.° 110. Chiotti Filippo di Torino e Giordano Costanzo di Saluzzo, e 120 altri cittadini, chiedono che si accettino le condizioni che la Lombardia ha apposte al suo atto d'unione, ma che a sua volta per parte nostra venga pure stabilita la condizione che l'attuale capitale dello Stato Sardo abbia ad essere conservata come capitale del nuovo Stato unito. (*Arch.*)

INCIDENTE RELATIVO AL DRITTO DI PETIZIONE NEI DEPUTATI

VALERIO chiede che la petizione n° 95 del deputato Costa di Beauregard sia dichiarata d'urgenza, e mandata subito alla Commissione affinchè ne riferisca quanto prima.

PINELLI fa in riscontro notare che un deputato non può mandar petizioni, ma solamente presentare proposizioni. (*Verb.*)

VALERIO combatte il preopinante e dice nulla trovarsi nel regolamento che ciò comprovi; essere poi assurdo che sia negato a un deputato un diritto che è accordato ad ogni altro cittadino.

ALBINI s'accosta al parere del deputato Pinelli. (*Conc.*)

PINELLI replica che non è già tolto un diritto ai deputati, bensì concessone uno maggiore: quello di proporre progetti di legge.

COSTA DI BEAUREGARD, senza voler entrare a discutere di diritti maggiori o minori, sostiene che quando una petizione è appoggiata, ed è per soprappiù di tanta urgenza quanto la sua, niente osta ad ammetterne la discussione sulla presa in considerazione, senza farle perdere un tempo prezioso costringendola a passare per la trafila degli uffizi. (*Verb.*)

PESCATORE combattendo l'opinione del deputato Pinell asserisce essere molto maggiore il diritto di petizione, di quello di presentare un progetto di legge, poichè quest'ultimo può venire eluso dall'avviso degli uffizi, a cui vuole essere sottoposta una proposta di legge. Ei narra come avesse presentato alla Camera una sua proposizione che intendeva a fare stabilire nel seno della Camera una Commissione incaricata di esaminare le cose relative alla guerra. Questa sua proposta non fu ammessa a lettura da alcuno degli uffici, e così non potè veder la luce, quando invece ogni petizione è letta pubblicamente alla Camera. (*Op.*)

ALBINI dice che per tal maniera si eluderebbero le prescrizioni del regolamento: però egli desidera che pur provvedendo all'occorrenza presente, e concedendo ai deputati il diritto reclamato, si pensasse a un tempo al modo di conciliarlo col regolamento.

GALVAGNO osserva che lo Statuto fondamentale accorda il diritto di petizione a tutti coloro che son maggiori di età, e i deputati senza dubbio lo sono.

RAVINA. Dunque il regolamento è contraddetto dallo Statuto, e non se ne deve far caso.

PINELLI ritira la sua osservazione che diede origine alla discussione.

(Si ammette la presa in considerazione della petizione Costa di Beauregard, e si manda alla Commissione affinchè ne riferisca, come di cosa urgente.)

SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE A TUTTI I CITTADINI LA FACOLTÀ DI OBBLIGARSI CON LETTERE DI CAMBIO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo del progetto di legge dei deputati Corsi e Galvagno per estendere la facoltà a tutti i cittadini di obbligarsi per mezzo di lettere di cambio. (*V. Doc. pag.* 99.) (*Verb.*)

GALVAGNO. Signori. Diversi articoli del Codice hanno d'uopo di molte ed importanti riforme. Il Ministero ne parlava nel discorso della Corona; voi lo ripeteste nell'indirizzo di risposta. Qualora non fossero le vostre meditazioni chiamate a più urgenti lavori, potrei augurar bene dalle vostre disposizioni che verrebbero fin d'ora proclamati certi generali principii di legislazione, i quali potrebbero esserlo forse indipendentemente dalla totale riforma del Codice. Intenderei per esempio parlare dell'emancipazione legale alla maggior età, del dritto di successione uguale pei maschi e per le femmine, della separazione, dei fide-commessi, della primo-genitura, come già una cosa e l'altra si è proposta per la Sardegna. Vengo per ora a parlarvi di un principio il quale al pari di quelli da me accennati deve essere proclamato, e che è necessario di riconoscere come di urgenza; poichè riflette niente meno che la libertà del libero esercizio del commercio, riflette l'aumento della massa del credito, e così dei valori circolanti, insomma è un progetto che, dopo quelli che vi furono fatti dal Ministero, di imprestiti, di aggravi (che pur lo sono, quantunque siano a ver dire ottimamente distribuiti) è un progetto che renderà molto e costa nulla; renderà molto in quanto che getta nella massa dei valori una massa di credito, la quale giace inerte, quella cioè del particolare non commerciante, il quale è proibito di dare e di accettare lettere di cambio nell'interno. Ho detto nelle premesse a questo progetto che, giusta la proposta di allora gli art. 121, 122, 123 del Codice di Commercio, i quali stabiliscono la distinzione tra le lettere di cambio destinate alla circolazione interna, e quelle destinate per l'estero o dall'estero provenienti si tolgano, e si stabilisca la facoltà di trarre lettere di cambio destinate all'interno ai non commercianti. Questa proposta è giusta, necessaria, ordinata ed urgente. Giusta nell'interesse della libertà, necessaria nell'interesse del commercio, urgente nell'interesse dell'unione delle provincie italiane. Dico giusta nell'interesse della libertà, perchè, come dice ottimamente, a parer mio un autore francese, ella ..... la libertà, si spiega in tutta la sua forza quando le parti convengono, perchè le parti convenendo danno la legge; il cittadino è legislatore. E perchè non sarà permesso al particolare di obbligarsi per lettere di cambio, cioè di obbligarsi in quel modo in cui egli potrà più facilmente essere costretto ad adempiere al dover suo, ad adempiere alla sua obbligazione? Non vi possono essere altri motivi che quelli di certe particolari convenienze, le quali allo stato dei tempi che corrono, allo stato delle cose devono dirsi intieramente cessate. Dissi *necessaria nell'interesse del commercio*, in primo luogo perchè si crea un credito che prima non esisteva, ed appunto allorquando si tratta di sopportare maggiori aggravi il particolare potrà servirsi nell'interno del suo credito. Aggiungendo il suo credito accrescerà il credito del commerciante, il quale troverà anche più facilmente credito all'estero. Si toglie al commercio a questo modo ogni dubbio sulla qualità delle persone, e sappiamo per esperienza come tutto giorno si disputa se il tale, o tal altro sia o non commerciante. Queste difficoltà sono tutte tolte nella materia delle lettere di cambio, materia importantissima, allorquando sia lecito a tutti indistintamente di trarre ed accettare lettere di cambio.

Inoltre vi ha un altro argomento per provare questa proposta utile al commercio, la quale, secondo me, è la più importante, ed è che si renderanno nell'interno dell'attuale stato possibili le banche; se si vogliono stabilire delle banche sarà sempre minore la massa delle cambiali circolanti e scontabili presso le banche se non è dato ad altri di trarre lettere di cambio che ai soli commercianti. Se ogni particolare potrà coll'aggiuntavi firma di altri privati e di altri commercianti trarre ed accettare cambiali, potranno le banche fare maggiori operazioni, maggiori sconti, le banche si sosterranno. Aggiungo ancora che con queste disposizioni si rendono possibili i soccorsi che le banche potranno prestare agli agricoltori che non sono nella classe dei commercianti. Quando le banche potranno venire in soccorso dell'agricoltore, quando egli possa obbligarsi con lettere di cambio, potrassi scorgere quanto la mia proposta sia utile nell'interesse del commercio.

Dissi in fine *urgente nell'interesse dell'unione.* Non vi ha dubbio che nel Codice civile da cui sono retti gli Stati di Parma e Piacenza non è fatta distinzione quanto alla operazione che possano trarre ed accettare lettere di cambio, dico nel Codice civile perchè ivi vi è la parte che tratta di lettere di cambio, dunque l'operazione è libera a tutti quei cittadini, i quali hanno da disporre delle cose loro. Le provincie della Lombardia sono rette dal Codice di commercio francese; non parlo di Modena, perchè Modena è retta dalla legge del 1770; non so se vi sia questa contraddizione in quello Stato.

Posto che la libertà di trarre ed accettare lettere di cambio fra tutti i cittadini negli Stati testè menzionati di Piacenza e nelle provincie Lombarde esista, io domando se noi lasciando stare le disposizioni portate da quegli articoli del Codice di commercio, non avremmo per le lettere di cambio tratte sopra tutti questi luoghi, lettere di cambio esterne ed interne, se dopo non nasceranno delle difficoltà, non nasceranno continui contrasti, insomma tali inconvenienti che facilmente possono essere superati quando noi ci mettessimo al loro livello nella libera facoltà di trarre lettere di cambio. Mi pare dunque sufficientemente dimostrata l'utilità di questa proposta, la quale non tende in sostanza ad altro fuorchè ad ottenere da voi la sanzione di questo principio. Quello era il motivo per cui erasi fatta tale distinzione nel nostro Codice, e con essa erasi migliorata la costituzione del 1770 perchè nel 1770 proibivansi i nostri commercianti di trarre e di accettare lettere di cambio senza distinzione di quelle che avessero circolazione interna e di quelle all'estero.

Il nostro Codice adunque migliorò, ma non andò fin dove si poteva andare. Perchè questa restrizione? forse per timori di usure che volgarmente chiamiamo *carossini*.....

Credo adunque che questo motivo non sia sufficiente per lasciar sussistere questa restrizione la quale è così ingiustamente, e contro tutti i principii imposta al commercio per le lettere di cambio. Ora siccome la legge da me proposta si troverebbe distinta in diversi articoli, non vi attedierò nell'analizzarli; ho creduto dovere prescindere da questa analisi sia perchè si tratta unicamente di vedere se si prenderà in

considerazione la proposizione di proclamare questo principio di libertà di commercio per le lettere di cambio, sia perchè il mio progetto era disteso in modo che togliendo gli articoli 123, 124, 125 e tacendosi un alinea del 155, il quale proibisce le lettere di cambio tratte dai non commercianti, non cercherebbe di coordinare altri articoli del Codice, poichè questo sarebbe una totale riforma del Codice di commercio, e questa potrebbe essere differita. Dunque se voi credete di prendere in considerazione questa mia proposta, allora mi permetterete che io deponga sul tavolo della presidenza il progetto che viene così combinato e che ha lo stesso e medesimo scopo che quello del mio collega conte Corsi, di intelligenza col quale vi ho esposto i motivi. (*Sten. In.*)

CORSI. Nulla mi parrebbe dovere aggiungere allo sviluppo dato dall'onorevole cavaliere Galvagno alla proposta di legge ch' egli primo ideava ed alla quale io mi associava onde dimostrare alla Camera la necessità e convenienza della medesima, per cui si tratta di altra di quelle variazioni da fare ai nostri attuali Codici fin d'ora senza, cioè, differirle alla revisione generale; alle quali variazioni in modo generico alludeva un emendamento che io proponeva all'indirizzo, di cioè, più chiaramente in esso spiegare quanto l'indirizzo ben conteneva e contiene tuttavia su questo punto.

Dirò però alcune e brevi parole per chiarire fin d'ora la Camera dei vari stadi di proposta ed esame percorsi dalla legge attuale cambiaria nella parte che si vorrebbe variare, essendo che da tali notizie può tosto conoscersi, in appoggio della proposta legge, quale fosse fin d'allora il pensiero di molti magistrati e camere di commercio su tale punto importante della nostra legislazione.

I due primi progetti del Codice di commercio, cioè come erano qualificati la 1ª e 2ª minuta, portavano una indistinta proibizione di trarre, accettare, dare avallo a lettere di cambio, così pure erano ristretti i biglietti all'ordine, sia nella spedizione che quanto a colui a cui favore fossero spediti fra commercianti.

Comunicato il primo progetto ai senati d'allora, Camera dei Conti, Consiglio superiore dell'ammiragliato e Camere d'agricoltura e di commercio di Torino, Genova, Nizza, Ciamberì, furono dissenzienti i senati di Piemonte, Genova, il Consiglio superiore dell'ammiragliato, e le Camere di Commercio di Torino, Genova e Nizza.

Recato il progetto al Consiglio di Stato, la maggioria della sezione di giustizia cominciò a proporre che fossero solo considerate come semplici obbligazioni le lettere di cambio tratte ed accettate da non commercianti nell'interno dei RR. Stati.

Così pure se esse fossero tratte da commerciante per un terzo non commerciante.

Rimaneva la proibizione assoluta dell'avallo, e la proibizione dei biglietti all'ordine ai non commercianti.

Passatosi all'esame definitivo del Consiglio di Stato, sezioni riunite, si fecero maggiori varianti al progetto del Codice, cioè si proclamò chiaramente la facoltà di trarre lettere di cambio dall'estero in questi Stati, e da questi Stati all'estero anche da non commercianti e per conto di un terzo. Si dichiarò che il commerciante che avesse apposta la sua firma sopra una lettera di cambio tratta da non commerciante da uno sopra altro luogo de' RR. Stati sarebbe obbligato cambiariamente. Si autorizzò la spedizione del biglietto all'ordine a favore del non commerciante.

Fuvvi nel Consiglio di Stato una minoranza che consentiva ai Senati di Torino e Genova, alle Camere di Commercio per la indistinta libertà delle lettere di cambio e biglietti all'ordine come ora si propone a questa Camera.

Adottate le accennate disposizioni, come ora si trovano nel Codice sanzionato dal Re, si coordinarono colle varie proibizioni la numerazione degli atti di commercio, ivi comprese le lettere di cambio fra commercianti, le rivalse e girate altresì fatte dai non negozianti, ed i biglietti all'ordine spediti da commercianti, e la giurisdizione commerciale e l'arresto personale.

Fu pure proposto dal Consiglio di Stato di dare facoltà a chiunque di negoziare ogni atto di prestito a cambio marittimo per via di girata se esso è all'ordine; e così si adottò.

Sarà mio dovere di esporre alla Commissione della Camera tutti i motivi che guidavano i diversi magistrati, le Camere di Commercio, il Consiglio di Stato nelle varie opinioni che il qui riferire sarebbe lungo assai ed imbarazzerebbe.

Dirò però fin d'ora alla Camera per la mia esperienza fatta nella carica di presidente del consolato, e per lo innanzi quale altro de' congiudici aggiunti dal magistrato d'appello, che ben sovente occorre di inquirire all'occasione di una lettera di cambio, di un biglietto a ordine, se chi lo firmò o lo spedì fosse o sia commerciante, mezzo solito per ottenere dilazioni a compiere un pagamento dovuto. (*Sten. In.*)

IL PRESIDENTE domanda se la proposizione dei deputati Galvagno e Corsi, è appoggiata.

(È appoggiata). (*Verb.*)

SCLOPIS *ministro di grazia e giustizia.* Non solamente mi unisco a tutti i miei onorevoli colleghi che hanno appoggiata questa proposizione, ma mi vi unisco nella ferma convinzione che il progetto, lasciando tempo a maturarla, possa non solamente uguagliare la condizione di tutti i cittadini, in quanto alla contrattazione ed al passaggio dei capitali, ma sia in caso di rendere un grande servizio col moltiplicare gli agenti della circolazione; grandissimo servizio sopratutto nei tempi che corrono. Le osservazioni fatte dal preopinante provano che già fin da quando il Codice commerciale fu introdotto tra noi, era non lieve la spinta di portare la legislazione al grado a cui tendiamo di condurla oggidì. Furono motivi di qualche riguardo, ma forse di riguardo un po' pusillanime, quelli che impedirono l'accoglimento del progetto per la libera facoltà a tutti i cittadini di operare con lettere di cambio. Questi riguardi, per altro, non mi sembrano dover impedire che la legge che si presenta si adotti attualmente. E se piaccia al cielo di ridonarci la floridezza del commercio, ne avverrà che ben pochi sien quelli che si possano dire ad esso estranei. Con tutta la estensione delle imprese industriali, si incrocicchiano oggidì gl' interessi talmente, che l'alimento del credito è indispensabile. Mi unisco ai preopinanti ed appoggio la legge. (*Sten. In.*)

PALLUEL. Messieurs, les motifs développés par les auteurs de la proposition, et plus encore les observations de monsieur le ministre de la justice, prouveraient déjà suffisamment l'importance de la question. Mais j'ajouterai encore que, lors de la discussion du Code de commerce, cette question fut l'objet des plus graves délibérations dans les divers corps de Magistrature de l'Etat. Les opinions de ces corps furent très-partagées, et déjà alors on vit la Magistrature de Gênes en opposition avec celle de Savoie. C'est qu'en effet la question s'y présente dans ces deux provinces sous un aspect tout différent: qu'à Gênes, pays essentiellement commerçant, où le numéraire abonde, où les transactions ont pour objet des valeurs considérables, et se multiplient chaque jour sous toutes les formes, on désire populariser la lettre de change, et les billets à ordre, en les permettant même aux non négociants, je le conçois fort bien. Je le comprendrais encore pour Turin, qui se rapproche des mêmes

conditions, comme centre d'une grande industrie, celle de la soie. Mais pour la Savoie, pays qui n'est qu'agricole, et où du moins les affaires commerciales sont très-limitées et ont peu d'importance, c'est bien différent. Les billets à ordre, la lettre de change, mis à la portée de tous, n'y seraient pas un bien, ils y seraient plutôt un mal: nos petits propriétaires, nos agriculteurs, n'en connaîtraient l'importance et les effets qu'après l'avoir appris à leurs dépens; et encore, la facilité de se procurer de l'argent par ce moyen les entraînerait toujours à en faire emploi dans leurs fréquents moments de détresse. On compte toujours rembourser au jour de l'échéance, mais on est trompé toujours par de vaines espérances. Le numéraire est trop rare en Savoie pour que les personnes non négociantes puissent disposer à jour fixe d'une somme un peu importante, et alors chacun sait les conséquences d'un protêt; à moins d'un renouvellement onéreux, qui n'est qu'un répit, on subit des frais considérables et puis la contrainte par corps. Les auteurs de la proposition prétendent la justifier au nom de la liberté, et c'est aussi au nom de la liberté que je la repousse pour la Savoie, puisque la contrainte par corps c'est la prison, et il n'y a pas besoin d'en multiplier les cas. Dans les excellentes observations qui furent faites, dans le temps, par le Sénat de Savoie, je sais qu'elles furent appuyées de l'exemple d'une province voisine de Genève, qui, sous le régime français, devint ruinée par suite de l'abus des lettres de change.

Le Code de commerce a assez fait pour favoriser le commerce avec l'étranger en l'autorisant pour toutes personnes quand elle est tirée d'un lieu des Etats sur une place étrangère, ou réciproquement; il a assez fait pour la justice en lui donnant, dans tous les cas, pour les non négociants, la valeur d'une simple obligation civile, dérogeant ainsi à la nullité même de l'obligation que prononçaient les RR. CC. de 1770.

Je ne m'oppose donc point à la prise en considération puisque la question intéresse beaucoup, selon les préopinants, une partie importante des Etats, et peut contribuer, selon eux, au plus grand développement du commerce; mais je demande que la Commission qui l'examinera veuille bien se faire remettre par le ministre de la justice tous les documents recueillis dans le temps, et notamment les observations du Sénat de Savoie à fin qu'elle les consulte et avise aux moyens de concilier, par des dispositions exceptionnelles, les intérêts des diverses provinces de l'Etat. (*Sten. In.*)

CORSI. Sarà mio dovere di sottoporre alla Commissione della Camera, la quale fosse incaricata dell'esame della proposta legge, se sarà presa in considerazione, tutte le discussioni fatte sulla materia, parte stampate, parte manoscritte, i particolari avvisi che si ebbero su questo punto; quelli del Magistrato di Savoia non saranno certo dimenticati.

Osserverò intanto all'onorevole preopinante che, quanto all'arresto personale, bisogna ben distinguere quando si tratta di lettere di cambio o di semplice biglietto all'ordine; e tale distinzione già si trova nel progetto, ed ove appaia fare di più, si potrà ancora meglio chiarire le disposizioni sull'esecuzione delle sentenze in materia di commercio per mezzo dell'arresto del debitore. (*Sten. In.*)

PESCATORE. Questa proposizione io la trovo in relazione con tutti i Codici, sicchè non si può accogliere senza turbare tutta l'economia generale della legislazione civile non solo, ma eziandio della penale e di quella concernente la procedura. Abbiamo nel Codice civile un sistema intero di leggi che stabiliscono le forme che devono servir di guarentigia per quelli che si obbligano. Non potrebbero i privati, i contraenti, derogare con patti a queste forme, perchè nessun cittadino può rinunziare a guarentigie che la legge ha creduto di stabilire nel suo interesse; ammesso il sistema proposto, indirettamente potrebbe ciascuno rinunciare a coteste cautele, dando all'obbligazione civile la forma di cambiale. Abbiamo nel Codice civile una serie di disposizioni che tendono a prevenire i contratti illeciti, disposizioni che non si trovano nel Codice civile francese, perciò la legislazione francese ha potuto più facilmente ammettere che anche i non commercianti potessero trarre lettere di cambio eziandio nell'interno dello Stato. Queste disposizioni restano *ipso facto* annullate se si ammette il sistema proposto, perchè nelle lettere di cambio ognuno sa che sarà sempre implicato l'interesse del terzo, e d'altronde hanno un'esecuzione così pronta, così parata, che sarà consumata la rovina di coloro che si lasciarono ridurre a tali strette, prima che possano proporre il regresso. Abbiamo nel corpo intero della giurisprudenza molte massime già stabilite dalla sapienza dei Magistrati tendenti a smascherare l'usura sotto le varie forme in cui suole celarsi, ma questa giurisprudenza è annullata quando si è permesso ai non commercianti di obbligarsi in modo che non sia possibile di scoprire, nemmeno investigare l'usura che serve di fondamento alla pretesa lettera di cambio. Abbiamo pure nel Codice civile un titolo intero dell'arresto in materia civile, fondato essenzialmente su questo principio, cioè che niuno possa, per un'obbligazione puramente civile, sottoporsi all'arresto, salvo i casi speciali dalla legge determinati; il sistema di questo capo del Codice civile si distrugge colla fatta proposta, giacchè dando la forma di lettera di cambio ad un'obbligazione puramente civile, qualunque cittadino può sottoporsi all'arresto personale. Nel Codice penale vi ha, credo, un titolo intero che stabilisce pene contro gli autori di contratti illeciti, di contratti usurari, e questo diviene inutile. Tutte queste osservazioni palesano che la fatta proposta non contiene uno di quei principii che si possano proclamare isolati senza turbare la economia di quel sistema a cui può riferirsi, ma contiene uno di quei principii che non si possono esaminare senza esaminare tutta quanta la legislazione, epperciò appartiene alla classe di tutte quelle proposte che, secondo me, dovrebbero essere rimandate all'epoca della revisione generale della legislazione. Forse in allora si troverà il modo di conciliare gl'interessi del commercio e gl'interessi dei grandi capitalisti, che pure appoggiano la fatta proposta, e non senza ragione. Dico che all'epoca della generale revisione della legislazione potrà trovarsi una tale distinzione che permetta ai grandi capitalisti di obbligarsi per via di lettera di cambio, perchè questo modo ad essi certamente conviene, ma di impedire nello stesso tempo la rovina dei piccoli possessori, di quelli che sono soggetti a fare contratti illeciti, spinti dalla necessità; ma per ora ci pare impossibile occuparci di questo generale sistema.

Aggiungerò ancora che i signori preopinanti ammisero che, per accogliere questa proposta, si dovrebbero riformare molti e molti articoli del Codice di commercio, sicchè qui, se ho ben inteso, si restringerebbero a proporre che sia proclamato il principio senza ridurlo all'atto, senza cangiare tutti questi articoli che si dovrebbero variare. Osservo che a questo modo noi ci esponiamo al rischio di proclamare un principio troppo assoluto, sicchè, quando verremo all'applicazione, ci troveremo nella necessità di proporre altre regole e di riconoscere che quel principio che si proclamò come generale ed assoluto era limitato e dee limitarsi da altre considerazioni. Conchiudo adunque perchè la Camera differisca di prendere in considerazione la fatta proposta. (*Sten. In.*)

CHENAL combat l'opinion de M. Palluel tendant à justi-

fier, dans l'intérêt agricole savoisien, les modifications que paraît vouloir apporter ce dernier à la lettre de change.

Si, dit-il, cet effet de commerce donne lieu parfois à des surprises, à de l'usure envers l'habitant des campagnes, les abus qui résulteraient de la modification qu'on propose seraient pires encore. Il ajoute que l'autorité de quelques Magistrats de Savoie, prétendant assimiler la lettre de change à un simple billet à ordre, ne peut se justifier.

En rendant justice aux nobles intentions de son honorable collègue, séduit par une généreuse illusion, il pense que la Savoie a besoin de se mettre en harmonie avec tout ce qui l'entoure, que destinée à commercer, à échanger ses produits avec la Suisse et la France, qui sont ses seuls débouchés, elle ne peut avoir des lois trop exceptionnelles; que si elle veut vivre d'une vie commune, elle doit s'identifier le plus possible avec les lois commerciales qui régissent les deux contrées avec lesquelles elle a ses relations; il dit que s'isoler c'est se tuer.

L'usure pratiquée en Savoie par quelques genevois en 1812 et en 1813, n'a été occasionnée que par la conscription impériale, qui, à cette époque, décimait les populations. Le paysan sacrifiait tout au sentiment le plus impérieux, au besoin de garder son fils. Pour le racheter il empruntait à un intérêt exhorbitant. Un tel désordre tient à des circonstances exceptionnelles. Avec plus d'expérience, la population se préservera des piéges que l'on feint de redouter.

Le gouvernement passé, ayant compris que le commerce est un propagateur des idées, un élément démocratique, un puissant levier de civilisation, avait mis des entraves sans terme pour l'éteindre en Savoie, et cela, dans le but d'isoler ce pays, de le préserver des idées françaises et helvétiques. C'est dans ce but, qu'a été établie la douane qui mure, qui enserre dans un réseau de douaniers et qui étrangle cette malheureuse contrée. C'est ce même instinct qui a motivé les impôts sur les journaux étrangers, qui a fait si longtemps interdire l'introduction des livres; c'est encore lui, qui, dans la vieille Constitution sarde, a prohibé aux genevois d'acheter des propriétés savoisiennes à plusieurs lieues de la frontière.

Sans cesse on invoquait l'utilité savoisienne, mais sous ce prétexte on ne voulait en définitive que proscrire les idées exotiques. C'est pour être fidel à ce machiavélisme qu'on a si longtemps cherché à alarmer les consciences de ceux qui prêtent de l'argent à terme. On les accusait de faire de l'usure, on prétendait que la religion n'autorisait que les prêts à rente constituée. On voulait tout immobiliser; on comprenait que la circulation du numéraire était de la vie qu'il fallait arrêter à tout prix. De là les mains-mortes qu'on multiplie chaque jour. Cette hostilité systématique contre le commerce explique seule l'inertie gouvernementale en présence des lenteurs judiciaires contre lesquelles s'élève un cri unanime d'indignation.

Les difficultés que l'on éprouve à récupérer les capitaux que l'on a prêtés, la lassitude, le dégoût que subit le créancier, ont fait fuir l'argent étranger de ce pays. Il faut des années pour terminer des causes sans importance, pour décider une question de commerce qui pourrait être vidée en quelques jours. Aussi, Genève, qui est à nos portes, refuse-t-elle de nous prêter la moindre parcelle du numéraire dont elle abonde. Par cette paralysie des tribunaux, la Savoie est arrivée à sa dernière décadence : tout souffre, tout languit. Je connais un procès entre deux communes des environs de Sallanches, qui dure depuis cinquante-six ans. Le commerce étranger ne parle de ce mode de procéder qu'avec colère. Quand mettra-t-on un terme à ces abus? je n'en sais rien. En attendant je proteste pour que la lettre de change ne soit pas trop en désharmonie avec les lois qui régissent les effets de commerce des nations qui nous avoisinent et avec lesquelles nous communiquons. (*Sten. In.*)

PALLUEL. Les observations de M. Chenal ne peuvent pas s'appliquer à l'état actuel de la législation, puisque, je le répète, la lettre de change est permise à tout le monde quand elle est tirée d'un lieu des Etats sur un lieu étranger, et réciproquement. L'idée qu'on ait songé à séquestrer la Savoie et empêcher ses relations avec l'étranger ne repose donc sur aucun fondement.

Pour le surplus, je suis tout-à-fait de l'avis des autres préopinants, qui ont fort bien démontré que ce moyen d'emprunt était ruineux pour les petits propriétaires, et pourrait déguiser une usure, qu'il serait impossible d'atteindre et d'empêcher. Cela me fournit l'occasion de suggérer au Gouvernement l'établissement dans les provinces de banques philantropiques qui prêteraient au petit propriétaire, à l'agriculteur, sur une ou deux bonnes signatures, à un modique intérêt, et en donnant les plus grandes facilités pour le remboursement. Ce système, indiqué par quelques économistes, offrirait l'avantage de faire circuler le numéraire dans les campagnes et les petites villes; il ferait cesser l'emprunt hypothécaire si onéreux, et qui se termine presque toujours par l'expropriation; il donnerait la vie à l'agriculture qui a besoin de capitaux pour faire des progrès en Savoie; il remédierait un peu à son état actuel de détresse; en un mot, j'y verrais un bien réel et durable, tandis que la lettre de change et le billet à ordre ne produiraient qu'un avantage momentané, véritable illusion, qui, au bout du terme, se change en ruine. (*Sten. In.*)

GALVAGNO risponde al Pescatore, dimostrando che non si reca nei codici e nella giurisprudenza quello sconvolgimento che si teme; che neppure ne verranno quei gravi inconvenienti che si accennano.

La nuova legge andrà pel contrario al riparo di quelli che l'attuale sistema non sa ne può evitare; e, mettendo i nostri codici in armonia coi codici de Stati novellamente a noi aggregati, preverrà i maggiori che da tal disaccordo nascerebbero certamente.

BARBAROUX consente anch'esso col Pescatore, e pensa non si debba anticipare sulle riforme, di cui i nostri codici abbisognano, e che in tempi più riposati si faranno certamente.

TOLA conviene anche nell'opinione di questi perchè, differendola, la quistione sarà senza fallo più maturatamente ponderata e meglio definita. Aggiunge che nei paesi commercianti la nuova legge non può forse tornar vantaggiosa così subito; ma no certo nelle piccole terre dedite solamente ai lavori dei campi, dove in breve per la troppa facilità di contrarre obblighi per cambiali, la proprietà sarebbe come assorbita e fatta schiava dei capitalisti, forse nostri concittadini e forse stranieri. La Sardegna, povera di commerci, scarsa di numerario, può per queste ragioni divenire facile preda di stranieri. Egli conchiude però, che, ove la legge proposta si voglia adottare, s'abbia almeno riguardo ai vari luoghi, e per alcuni si facciano eccezioni o modificazioni.

BUNIVA parla nell'intento medesimo e gli sembra che per questa legge si apra troppo larga via alle usure che già gravano tutte le piccole proprietà: egli stima del resto che non vi sia alcuna necessità di decidere così subito in proposito; più lungo e ponderato esame dover quindi riescire giovevole e desiderato. (*Verb.*)

ARNULFO aggiunge alle considerazioni esposte contro il progetto di legge, che il caso di un negoziante che ha sottoscritto una cambiale è diverso da quello di colui che non è negoziante. Il patrimonio del primo è generalmente in numerario ed in credito, il che gli facilita i pagamenti a giorno fisso, ma il contadino il quale non possiede che terreni, non ha credito, e che si trova generalmente in località scarse di numerario, si trova esposto a triste condizioni il giorno in cui deve pagare una tratta, sotto le severe pene che sono su questo articolo prescritte. (*Conc.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA riassume le obbiezioni fatte sin qui, e loro oppone altri argomenti: non essere dato il prevedere quando si potrà mettere mano ad una revisione generale dei Codici, e frattanto essere meglio rimanere così come siamo, ovvero fare pur qualcosa per non restare addietro di quelle nazioni che ci circondano, e colle quali abbiamo i nostri commerci; non esser neppur conveniente il far distinzioni da provincie a provincie per non correre certo pericolo di produrre inconvenienti e disordini maggiori ancora dei temuti: qualche inconveniente potere probabilmente avvenire, ma solo perchè la confidenza ha i suoi mali, come gli ha anche la diffidenza; ma per amore di beni maggiori doversi tollerare qualche male: le banche di prestito essere certamente atte ad estirpare e menomare il danno delle usure, e, meglio che esse, i Monti di pietà, benefico ed antico trovato italiano; ma non bastare al bisogno di moltiplicare gli agenti della circolazione per poter sovvenire al commercio, all'industria non meno che alla proprietà agricola: però credere troppo importante ed urgente il provvedimento proposto per rimandarlo ad altri tempi, e per volere che esso si limiti ad una semplice proclamazione di principio, anzichè essere una vera legge la quale raccolga quanto vi ha di meglio sulla materia nei Codici europei.

SINEO prende quindi a ravvisare la quistione in ordine all'agricoltura, la quale, dice egli, deperire in alcuni luoghi, e in altri rimanere stazionaria per difetto di capitali; ma questi non è tanto facile rinvenirli appunto per la grande difficoltà che s'incontra poi a riscuoterli, se sono assicurati sulla proprietà. È necessario adunque far sì che chi ha un credito sia sicuro di esso, e di riscuoterlo dopo il tempo convenuto senza tante ambagi di foro e tante spese di giudizii. Questo è l'unico modo di far circolare i capitali anche fra la proprietà; e la legge proposta vi provvede.

VIORA crede esagerati i pericoli e i danni dell'usura; e se pur furono così gravi, come dicono, pel passato, nol saranno più in avvenire sotto l'incominciato reggimento costituzionale, in cui ogni occhio veglia, ogni lingua può parlare, e la giustizia sarà pronta.

PARETO *ministro degli esteri* soggiunge che d'altronde l'usura non è che il rappresentante del risico che si corre di perdere il capitale: date certezza e facilità di riaverlo, e voi estirperete l'usura.

(Messa infine ai voti, è adottata la presa in considerazione del progetto di legge Galvagno e Corsi.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN MATERIA POLITICA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo del progetto di legge del deputato Cadorna per l'abolizione della pena di morte in materia politica (*V. Doc. pag.* 99).

Il proponente avendo già in altra adunanza rinunciato a svolgerlo, domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

È aperta la discussione per la presa in considerazione.

GENINA è il primo a parlarne: egli non si oppone certamente al principio che si vorrebbe proclamare; chè e questa ed altre molte modificazioni sono certamente da introdursi nel nostro Codice penale. Ma la proposizione del Cadorna, così com'è formolata, non è completa. Le pene sono proporzionate ai reati che si commettono: abolito o surrogato il grado supremo di punizione, a conservare quella proporzione che è voluta dalla equità, è necessario variare e rendere più miti in conseguenza gli altri gradi che gli tengono dietro. Di questo il progetto non fa cenno; come non fa pur cenno della pena che dovrà tenere il luogo di quella che si propone di abolire. Egli è quindi d'avviso che esso, concepito così vagamente e indeterminatamente, sia piuttosto da considerarsi quale eccitamento a provvedere alla abolizione di tale pena che non una vera proposta di legge.

CADORNA risponde che ora si tratta della semplice presa in considerazione; che ritornando poi il suo progetto alla discussione della Camera per la definitiva approvazione, troveranno luogo più opportuno le fatte osservazioni, cui si cercherà certamente di soddisfare: che del resto, or non ha guari la Francia ci ha dato l'esempio dell'abolizione della pena di morte pei delitti politici senza soggiungere qual altra punizione le venga surrogata; e che d'altronde è legale conseguenza, che essa sia surrogata da quella che le tiene subito dietro.

PINELLI osserva che la pena che le viene subito dopo, è quella della galera in vita; e certamente il preopinante non intende infliggerla ai reati politici.

CADORNA replica che certamente non si vuole consigliare alcuna punizione infamante; vuolsi soltanto commutare in altra che sia più mite, e più in armonia coi tempi che corrono e con quanto hanno già fatto nazioni a noi vicine.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI fa notare che ora non si tratta di questa questione, ma di vedere se la Camera vuol prendere in considerazione la proposta dell'onorevole deputato Cadorna.

GENINA soggiunge che questa facilità di adottare la presa in considerazione, non fa che moltiplicare le nostre discussioni, sovente senza frutto alcuno.

NOTTA. Contentiamoci per adesso di proclamare il principio senza intendere di fare una legge.

CADORNA persiste per la presa in considerazione, appunto perchè se si dovesse seguire il sistema dei preopinanti, la cosa andrebbe ancora più per le lunghe.

IL PRESIDENTE pone ai voti la presa in considerazione.

(È adottata).

Comunica quindi un messaggio del presidente del Senato, pel quale si annunzia alla Camera che i due progetti di legge riflettenti l'uno il credito straordinario di 4 milioni per l'armamento della Guardia Nazionale, e l'altro l'abolizione del dazio sulla esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, furono presentati al Senato, che nella seduta del 21 ne ordinava la discussione in via d'urgenza.

BRUNIER sale poscia alla tribuna, e svolge una sua proposizione intesa ad ottenere che sia percepito un semplice dritto di bollo sui passaporti de'savoiardi che si recano in Francia, e sia pure accordato ai francesi che vengono in Sa-

voia, di entrarvi muniti di un semplice certificato firmato dalle loro autorità (*V. Doc., pag.* 97) (1).

IL PRESIDENTE facendo notare che la Camera non è più in numero sufficiente a deliberare, ne leva la seduta alle ore 4 1|2. (*Verb.*)

(1) *Il deputato Brunier sviluppò di nuovo questa proposta in fine della seduta del 30 giugno.*

Ordine del giorno del 23 all'1 pom.:

1° Relazione sul progetto di legge di unione della Lombardia e delle provincie Venete, se sarà preparata;

2° Sviluppo dei progetti di legge Brunier, Valerio, Boarelli ed altri.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Incidente sull'urgenza d'una petizione — Rapporto della Commissione intorno al progetto di legge per l'unione della Lombardia, ecc. — Questione intorno alla presentazione di emendamenti del Ministero e di documenti relativi allo stesso progetto di legge.*

L'adunanza ha principio all'una ed un quarto pom. colla lettura del verbale della tornata del 21.

SIOTTO-PINTOR e **SINEO** reclamano la rettificazione del verbale asserendo non essere stati essi che incolparono la Gazzetta di usare parzialità nel riferire i discorsi della Camera. (*Risorg.*)

(Il verbale è approvato).

COTTIN *segretario* legge il consueto sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera: (*Verb.*)

N.° 111. Dallosta notaio, Sona geometra ed altri 11 cittadini chiedono s'inserisca nella legge d'unione colla Lombardia la soppressione del dazio sui vini come si fece pei bozzoli.

N.° 112. Boerio Lorenzo di Alessandria, Gandolfi Giacomo ed altri 6 cittadini di Torino domandano determinarsi che gl' inscritti di leva stati riformati dal Consiglio superiore della leva e specialmente quei dell' ultimo triennio non deggiano più essere chiamati. Chiedono altresì che vengano dispensati dalla leva quei figli unici che sono riconosciuti come il solo sostegno della famiglia cui appartengono, e che già hanno il padre al servizio militare.

N.° 113. Vari padri di famiglia dei comuni di Labouche, Arbins, Les Marches, S.t Pierre d'Albigny, S.t Sulpice espongono che le suore di S. Giuseppe ivi stabilite sono benemerite della popolazione e non deggiono essere espulse.

N.° 114. 90 abitanti di Moutiers domandano la conservazione delle congregazioni della Visitazione, delle Suore di S. Giuseppe e dei fratelli delle Scuole Cristiane. Chiedono altresì la maggior libertà possibile per l'insegnamento laico, la vigilanza dei Consigli comunali e provinciali sugl'Istitutori piuttosto che quella dei Delegati universitari.

N.° 115. Sacchi Antonio di Rivarolo espone aver servito nell'esercito francese fino al 1814; posto quindi a riposo con pensione di L. 95 46, nel 1821 servì di nuovo col grado di sottotenente; poscia essendogli stata tolta la pensione ed il grado, chiede di ricuperare il grado con un congruo risarcimento che offre in prestito al Regio Erario pei bisogni della guerra.

N.° 116. Della Valle Paolo, Cecchi Perfetto medici e 15 altri cittadini di Cairo espongono varie misure da prendersi relativamente all' inchiesta ordinata sull'elezione del cav. Marrone a deputato di Cairo.

N.° 117. Varazze consiglio comunale, petizione analoga alla precedente che concerne l'inchiesta ordinata sull' elezione del collegio elettorale di Varazze.

N.° 118. 230 elettori del collegio di Vigevano chiedono che lasciata intatta la questione della capitale, si aderisca tosto alla fusione della Lombardia col Piemonte.

N.° 119. Il Consiglio municipale di Vigevano. Oggetto idendentico a quello della petizione precedente.

N.° 120. 762 cittadini di Casale. Le capitali sono irrevocabilmente designate da principii di ragione superiori ad ogni calcolo privato e passeggero. Torino raduna tutti i motivi che le darebbero ragione di essere la capitale, quindi l'Assemblea vegga e decida liberamente. Se la libertà della Camera fosse minacciata, ogni città sarebbe sicura sede per un Parlamento Italiano che decretò l'Assemblea Costituente. Casale lo difenderebbe con entusiasmo quando cercasse l'indipendenza nelle sue mura.

N.° 121. 84 tra uffiziali, bass' uffiziali della Guardia nazionale ed elettori di Garlasco;

N.° 122. 46 elettori di Zerbolò e Groppello;

» 123. 600 cittadini di Alessandria;

» 124 Il Circolo politico di Genova; oggetto identico a quello della petizione N.° 118.

N.° 125. Guerrieri Domenico segretario sostituito nella giu-